



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Art.1 - Obbligo Formativo

1. Gli Avvocati tenuti all'obbligo di formazione continua sono tutti quegli iscritti all'Albo dell'Ordine di Mantova, gli Avvocati iscritti nei Registri e negli Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo.

2. La sola iscrizione all'Albo o all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è condizione per la sussistenza dell'obbligo di formazione continua e ciò a prescindere dall'esercizio in atto o meno dell'attività professionale e perciò l'obbligo di formazione, sussiste anche qualora l'attività professionale non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua salvo quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento.

3. L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce condizione per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori di ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; è altresì condizione per l'inserimento e il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative o convenzioni, ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati.

4. L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente è altresì condizione per l'avvocato per poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio. A tal fine è fatto obbligo al praticante all'atto del deposito della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, di allegare dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo dichiara di avere regolarmente assolto all'obbligo formativo per il triennio precedente. Qualora dalla verifica presso gli uffici della segreteria dovesse risultare che l'avvocato ospitante non abbia assolto il proprio obbligo formativo, il praticante nel termine di giorni

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



90 dalla comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine, potrà reperire altro studio nel quale completare il periodo di praticantato, ferma restando ogni valutazione di carattere deontologico rispetto alla dichiarazione mendace dell'avvocato.

5. La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazione disciplinare (art. 15 C.D.). L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e/o la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.

6. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale. In mancanza, il COA è tenuto a procedere con i provvedimenti conseguenti.

Art.2 - Formazione ed aggiornamento

1. L'art.5 lett. b) del Regolamento nr. 6 del 16 luglio 2014 stabilisce che per "attività formativa" debba intendersi ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione.

2. L'art. 2 comma 2 precisa che per attività di aggiornamento debbano intendersi le attività dirette prevalentemente all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite mentre l'art. 3 commi 1 e 2 individua le modalità mediante la quale si svolge la attività di aggiornamento e cioè attraverso la frequenza a corsi, seminari, convegni, attraverso Fad (formazione a distanza) autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi nazionali o distrettuali o interdistrettuali.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



3. L'art. 3 comma 3 precisa che la attività di aggiornamento può essere svolta anche mediante autoaggiornamento che consiste in attività seminariali di studio autogestite ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

4. L'art. 2 comma 3 precisa che l'attività di formazione si caratterizza per la acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari.

5. L'art.3 comma 4 prevede che l'attività di formazione sia svolta mediante partecipazione:

- 1) a corsi tematici di particolare qualificazione professionale e culturale, abilitanti all'inserimento in particolari elenchi (es. difensori di ufficio, avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, avvocati disponibili ad assumere le funzioni di coadiutore dei giudici, di custode, di delegato alle vendite e alle divisioni immobiliari, di amministratore di sostegno, di curatore fallimentare, di mediatore e simili), corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- 2) masters di primo e secondo livello;
- 3) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- 4) corsi per iscrizione all'Albo dei Cassazionisti;
- 5) scuola forense integrativa del tirocinio;
- 6) corsi per mediatori professionali.

Art.3 - Metodologie didattiche - Accredimento e patrocinio eventi formativi

1. Nell'organizzazione della attività formativa potranno essere utilizzate diverse metodologie didattiche quali: lezioni frontali, proposizione di casi e loro disamina,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



esercitazioni, simulazioni. Potranno essere utilizzati supporti cartacei, telematici, audiovisivi o altri strumenti giudicati utili a rendere più efficace la attività formativa.

2. Competente ad accreditare l'evento formativo è:

a. Il Consiglio dell'Ordine per:

1. eventi locali;
2. corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale ma che non abilitano all'inserimento in alcun elenco o al conseguimento di alcun titolo specialistico;
3. eventi svolti in autoformazione (attività di studio e aggiornamento individuale) qualora non vengano utilizzati sistemi telematici;
4. contratti di insegnamento nelle materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
5. partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro a livello locale.

b. Il Consiglio Nazionale Forense è competente a concedere accreditamento ex art.17 del Regolamento 16.7.14 per:

1. eventi di rilevanza interdistrettuale e nazionale;
2. eventi seriali;
3. corsi di cui all'art. 3 comma 4 lett. A e lett. D.;
4. formazione a distanza;
5. eventi che si svolgono all'estero;
6. partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro a livello nazionale;
7. eventi svolti in autoformazione, qualora vengano utilizzati sistemi informatici;
8. partecipazione alle commissioni di concorso per uditore Giudiziario.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



- c. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede ad accreditare e ad attribuire crediti formativi agli eventi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I crediti formativi sono attribuiti dalla Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento CNF.
- d. Il COA Distrettuale è competente ad accreditare gli eventi a rilevanza locale quando la attività formativa sia promossa od organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte di Appello.

3. Gli organizzatori di eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento della richiesta di accreditamento o patrocinio devono trasmettere all'indirizzo e-mail dell'Ordine il testo completo e definitivo del programma dell'evento formativo organizzato, nonché le modalità di rilievo dei partecipanti e di controllo.

4. Il Consiglio dell'Ordine al fine della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo si riserva di chiedere agli organizzatori ogni chiarimento o documentazione utile anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

5. Dato che l'art. 22 nr.4 del Regolamento C.N.F., fissa in giorni 45 il termine entro il quale la Commissione Centrale o le Commissioni locali presso i COA si pronunciano sulla domanda di accreditamento, si stabilisce che tale termine resti sospeso dal 20 dicembre al 10 gennaio e del 1° agosto al 1° settembre di ogni anno.

6. I soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno pertanto depositare o inviare la richiesta di accreditamento con congruo termine rispetto alla data fissata per l'evento.

7. Gli organizzatori dell'evento che abbiano ottenuto l'accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine di Mantova dovranno pubblicizzare l'evento con la dicitura non modificabile "evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Mantova" e dovranno specificare il numero e tipo dei crediti attribuiti all'evento formativo.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



L'accreditamento o il patrocinio sono concessi per ogni singolo evento formativo, in caso di ripetizione la richiesta di accreditamento o patrocinio dovrà essere reiterata.

8. Il Consiglio dell'Ordine di Mantova concede il proprio patrocinio non oneroso che si caratterizzano per un programma di valenza nazionale e che presentano caratteri di particolarità, di interesse e di spessore formativo.

Art.4 - Verifiche da parte del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine, attraverso i sistemi elettronici di rilevazione in dotazione per gli iscritti agli eventi formativi oppure attraverso suoi delegati, provvederà alla registrazione in entrata ed in uscita dei singoli partecipanti e raccoglierà, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione in entrata ed in uscita.

2. Ove, per qualsivoglia ragione, anche logistica, non sia possibile procedere come sopra, saranno gli organizzatori degli eventi formativi a farsi carico della registrazione degli orari di entrata e di uscita dei singoli partecipanti anche con modalità elettroniche, purché previamente autorizzate dal Consiglio: le registrazioni dovranno attenersi a criteri sopra indicati.

3. Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati o patrocinati dal COA di Mantova hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per pochi minuti e per necessità contingenti.

4. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di revocare l'accreditamento, qualora, a seguito di controllo a mezzo di incaricati all'uopo delegati, rilevi che la presenza in aula è sensibilmente inferiore al numero di partecipanti e la assenza perduri per un tempo non limitato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



5. Il Consiglio dell'Ordine si riserva ogni valutazione di carattere deontologico a carico degli iscritti i quali, pur avendo sottoscritto il foglio presenza, risultino essersi allontanati dall'aula per un tempo significativo.

6. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di adottare questionari di gradimento attraverso i quali i partecipanti agli eventi formativi potranno esprimere il loro giudizio rispetto all'evento e al corpo docente, potranno formulare proposte per il miglioramento delle modalità di comunicazione, suggerire eventuali approfondimenti sui temi trattati, proporre argomenti sui quali vi sia interesse.

Art. 5 - Attestati di partecipazione

1. Gli organizzatori di eventi formativi hanno l'onere di consegnare a coloro i quali ne facciano richiesta l'attestato di partecipazione al termine dell'evento o, in alternativa potranno indicare il luogo ove tali attestati potranno essere ritirati o le modalità di consegna (es. via mail-pec).

2. Non potranno essere consegnati attestati agli iscritti che negli eventi della durata di una o mezza giornata non vi abbiano partecipato interamente o che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata.

Art.6 - Attività di autoformazione

2. L'iscritto oltre a partecipare ad eventi formativi accreditati (dal COA di Mantova, dal CNF o da altri Consigli dell'Ordine) può maturare crediti formativi anche:

- i. svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;
- ii. pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale;
- iii. vendo contratti di insegnamento nelle università o enti equiparati;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



- iv. partecipando a commissioni o gruppi di lavoro aventi carattere nazionale;
- v. svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato;
- vi. svolgendo attività di preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

2. Per la competenza si rimanda all'art. 3 del presente Regolamento.

3. Per ottenere l'attribuzione dei crediti formativi inerenti le suddette attività l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento al CNF nei casi sub 1) (se l'evento è a carattere interdistrettuale o nazionale), 2) e 4) (se la Commissione o gruppo di lavoro ha carattere interdistrettuale o nazionale).

4. L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi di competenza dovrà essere presentata al COA entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della relativa attività in modo da poter depositare le delibere degli organismi competenti al riconoscimento dei crediti al Consiglio dell'Ordine che dovrà valutare la partecipazione alla formazione continua dell'iscritto alla fine del triennio. Si precisa che Il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività di cui al punto 1. qualora l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti al C.N.F..

5. Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi.

6. Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento di crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

7. L'autorizzazione alle "attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale" e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 13 n. 1 lett. f) del Regolamento CNF, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

8. Ai fini dell'accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

9. Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

Art. 7 - Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



1. La durata del periodo di valutazione dell'obbligo formativo è di anno in anno.
2. Il numero dei crediti da acquisire ogni anno è di 15 di cui almeno 3 nelle materie ordinamentali, forense e previdenziale, deontologia ed etica.
3. I crediti acquisiti attraverso la formazione a distanza (FAD) non possono essere superiori al limite del 40% del totale dei crediti formativi da acquisire nell'anno.
4. La tabella che segue indica il totale dei crediti riconoscibili per gli eventi formativi (attività) specificamente individuati:

Attività di aggiornamento	Crediti attribuiti
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	Da 1 a 3
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 2 a 12
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o più giornate	Da 6 a 20
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato, della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	Da 2 a 4
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di	Da 6 a 20

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato: della durata di un'intera giornata o di più giornate	
Svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	1 per ogni relazione, più l'accreditamento per la partecipazione all'evento formativo. Fino a un massimo di 12.
Contratti di insegnamento in materia giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	Massimo 10
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro	Massimo 10
Partecipazione a commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico-forense.	Massimo 24
Attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata.	Massimo 10

Art. 8 - Esoneri ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art.15 del Regolamento del CNF sono esonerati di diritto:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



- a. gli Avvocati sospesi dall'esercizio della professione ex art. 20 co. 1 Legge Professionale, per il periodo del loro mandato;
- b. gli Avvocati che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'Albo;
- c. gli Avvocati che abbiano compiuto il 60° anno di età;
- d. i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento Europeo;
- e. i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

2. Beneficiano altresì di esenzione, previa domanda da presentarsi entro tre mesi dalla conoscenza dell'evento impeditivo, ferma restando la facoltà del COA di valutare anche domande pervenute successivamente al decorrere di tale termine, le/gli Avvocate/i che dimostrino, con idonea documentazione, i seguenti impedimenti:

- a. gravidanza: viene riconosciuta alla madre e al padre la totale esenzione dall'obbligo formativo per l'anno di nascita del figlio e per l'anno successivo;
- b. nel caso in cui l'anno di gravidanza non coincida con l'anno del parto, entro tale anno la madre potrà chiedere il riconoscimento di n. 9 Crediti Formativi¹;
- c. adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori: fermo restando quanto stabilito dal punto a), si possono riconoscere n. 5 crediti formativi annui, sino al compimento del 3° anno di età del figlio;
- d. grave malattia o infortunio, gravidanza a rischio altre condizioni personali di analoga rilevanza anche per i familiari: esonero proporzionale al periodo di

¹ Quindi, a mero titolo esemplificativo: gravidanza iniziata in agosto 2024 con parto in aprile 2025, la madre potrà chiedere, entro il 31.12.24, il riconoscimento di 9 C.F. per il solo 2024, e avrà diritto all'esenzione totale per il 2025 e il 2026. Il padre avrà diritto all'esenzione totale per il 2025 e il 2026.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



durata della malattia e dell'infortunio, compresa la convalescenza e/o l'eventuale rieducazione;

- e. gravissime patologie comportanti cure continuative a carattere di stabilità: esonero totale dall'obbligo formativo sino alla completa guarigione del richiedente.

3. Nel caso di interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

4. Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dal presente Regolamento. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

5. Per cause di forza maggiore l'esonero verrà valutato caso per caso dal COA.
6. Verranno altresì considerate eventuali altre ipotesi indicate dal CNF.

Art.9 - Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

1. Il riconoscimento dei crediti formativi maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it



2. Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dall'art. 20 nr. 5 del Regolamento CNF (interamente per gli eventi che durano una mezza o in una intera giornata; almeno l'80% per quelli di durata superiore) la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

3. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento o dalla scheda del rilevatore elettronico ove presente.

4. E' in ogni caso riconosciuto un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita.

5. Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle risultanze del foglio presenze sottoscritto in occasione dei singoli eventi formativi o sulla base della scheda di rilevazione dell'apparecchiatura automatica, oltre che sulla base della documentazione eventualmente depositata dall'iscritto; il Consiglio dell'Ordine riserva richiesta di chiarimenti agli iscritti in particolare nel caso in cui l'iscritto non abbia raggiunto il numero di crediti formativi prescritti.

Art.11 - Disposizioni finali

1. In caso di conflitto tra quanto disposto dal presente Regolamento e quanto previsto dal Regolamento CNF, prevarrà la disposizione più favorevole all'iscritto.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicheranno le disposizioni del Regolamento CNF, con possibilità di applicazione anche analogica, in caso di vuoto normativo-regolamentare.

Regolamento modificato e approvato con delibera del 6.3.2025

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA



Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA

Tel. 0376/22 36 75 - Fax 0376/24 47 39

www.ordineavvocatimantova.it

E-mail: info@ordineavvocatimantova.it - P.E.C. ord.mantova@cert.legalmail.it